

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 23.07.2020

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Capo I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Articolo 1 – Istituzione

E' istituita dal Comune di San Martino Buon Albergo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.169 in data 20.10.2017 la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

Articolo 2 – Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili. La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie oggetto di interesse del mondo giovanile del territorio.

La Consulta attende, pertanto, alle finalità sotto indicate:

- a) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla migliore definizione delle stesse;
- b) promuove dibattiti, ricerche, incontri e manifestazioni inerenti le tematiche giovanili;
- c) elabora, in occasione della presentazione del bilancio di previsione annuale, progettualità ed obiettivi finalizzati al sostegno di bisogni e delle istanze aggregative, sociali e del tempo libero dei giovani;
- d) sottopone all'amministrazione opportunità di acquisizione di finanziamenti derivanti dalle istituzioni pubbliche e private che abbiano ad oggetto finalità riconducibili ai progetti giovanili sul territorio;
- e) utilizza spazi comunali assegnati dall'Amministrazione con finalità rivolte a tematiche ed iniziative giovanili a titolo gratuito e con responsabilità propria del Direttivo;
- f) può essere consultata dall'Amministrazione per le finalità di cui sopra.

Capo II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Articolo 3 – Organi

Sono organi della Consulta:

- a) il Presidente della Consulta;
- b) il Direttivo della Consulta;
- c) l'Assemblea della Consulta.

Articolo 4- Il Presidente della Consulta

Al presidente spetta il compito di rappresentare la Consulta giovanile nei confronti di terzi.

Funzioni del Presidente:

- predisporre l'ordine del giorno per le sedute del Direttivo e dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea;
- all'inizio delle sedute del Direttivo e dell'Assemblea nomina un segretario, individuandolo tra i componenti del Direttivo, incaricato di redigere il verbale della seduta, ordinato in apposita raccolta e tenuto agli atti;
- relaziona periodicamente o su richiesta dell'Amministrazione comunale in ordine a questioni, problematiche e proposte;
- presenta, sottoscrivendolo, ogni atto che si configuri come proposta o parere del Direttivo agli organi dell'Amministrazione comunale.

Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea e del Direttivo esperti in grado di contribuire alla risoluzione e/o discussione delle proposte prese in esame, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Articolo 5 - Il Direttivo della Consulta

Il Direttivo della Consulta è composto da n. 10 componenti, come segue:

- l'Assessore comunale delegato alle Politiche giovanili, o un suo delegato, con funzione di ascolto e collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione comunale, senza diritto di voto;
- n. 3 giovani espressi dai gruppi consiliari (scelti anche tra i consiglieri comunali), di cui n. 2 indicati dalla maggioranza e n. 1 dalla minoranza, con un'età compresa tra i 18 e i 28 anni;
- n. 6 giovani appartenenti ad associazioni iscritte agli Albi comunali delle Associazioni operanti nel territorio, con un'età compresa tra i 18 e i 28 anni, proposti dalle stesse, di cui:
- n. 4 giovani indicati dalle associazioni sportive iscritte allo specifico Albo comunale;
- n. 2 indicati dalle altre associazioni iscritte allo specifico Albo comunale.

Le proposte dei 6 giovani appartenenti alle suddette associazioni dovranno essere inviate al Comune, dopodiché il Sindaco procederà alla nomina formale dei 6 componenti proposti.

In caso di dimissioni o decadenza (*) di un componente del Direttivo, eccetto quelli di nomina dei gruppi consiliari per i quali sarà necessaria una nuova nomina, si procederà secondo le seguenti modalità:

- 1) candidatura spontanea di membri della Consulta e votazione a maggioranza dei presenti.
- 2) in caso di impossibilità a procedere con le modalità di cui al punto 1, si procederà con la stessa modalità di cui all'art.5 di nomina e di scelta. Se avviene tra coloro che sono stati proposti dalle associazioni, si farà riferimento alla categoria dell'associazione di appartenenza.

(*) Dopo n. 3 assenze consecutive ingiustificate; in tal caso il Presidente provvederà a dare comunicazione all'interessato e all'Amministrazione comunale.

I 9 giovani di cui sopra, nell'ambito del Direttivo della Consulta, hanno le seguenti funzioni:

- eleggere nella seduta di insediamento del Direttivo il Presidente e il Vice Presidente (*) della Consulta tra i suoi componenti con voto palese, espresso per alzata di mano;
- proporre all'Assemblea temi, iniziative proposte di interesse giovanile;
- recepire dall'Assemblea temi, iniziative proposte di interesse giovanile;

- elaborare un programma di massima annuale delle attività di interesse giovanile da sottoporre all'Amministrazione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.

- predisporre la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Amministrazione.

Per tutto quanto sopra il Direttivo approva a maggioranza assoluta dei propri componenti in carica.

(*) con funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente e il Direttivo della Consulta operano in piena autonomia e possono avvalersi per il loro funzionamento della consulenza degli uffici comunali competenti.

Articolo 6 - L'Assemblea della Consulta

L'Assemblea della Consulta è composta come segue:

- l'Assessore comunale delegato alle Politiche giovanili, o suo delegato, con funzione di ascolto e collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione comunale, senza diritto di voto;

- i 9 giovani componenti del Direttivo, con diritto di voto;

- i "giovani sostenitori della Consulta", con diritto di voto, rappresentati da tutti i giovani che risiedono nel Comune di San Martino Buon Albergo, con un'età compresa tra i 15 e i 28 anni, che abbiano manifestato, anche nel corso del mandato, la volontà di aderire all'Assemblea della Consulta, tramite propria adesione indirizzata al Direttivo.

L'adesione è a titolo gratuito e possono richiederla tutti i giovani con un'età compresa tra i 15 e i 28 anni che siano residenti nel Comune.

Il Direttivo procederà alla registrazione dei nominativi di tutti coloro che ne abbiano fatto adesione e che ne abbiano i requisiti e curerà la convocazione, unitamente al Presidente, dell'Assemblea.

L'Assemblea è organo consultivo e propositivo della Consulta giovanile e svolge le seguenti funzioni:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2, da sottoporre al Direttivo;

- promuove rapporti con analoghe realtà operanti in altri Comuni della Provincia e/o della Regione;

- propone l'istituzione di eventuali gruppi di lavoro.

Le proposte, i progetti e le iniziative di interesse giovanile devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti alle sedute, con voto palese espresso per alzata di mano.

Capo III – FUNZIONAMENTO

Articolo 7- Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno 2 volte l'anno con cadenza semestrale a cura del Presidente della Consulta.

Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta:

- il Consiglio Comunale;

- la Giunta Comunale;

- la maggioranza dei componenti del Direttivo della Consulta;

- almeno un terzo degli iscritti all'elenco dei "giovani sostenitori" dell'Assemblea della Consulta.

La convocazione dell'Assemblea avviene di norma, da parte del Presidente, mediante avviso scritto, e/o altri mezzi di comunicazione (mail, sms o altro), almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Articolo 8- Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli iscritti all'elenco dei "giovani sostenitori", ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi.

Articolo 9 - Termine del mandato dei componenti dell'Assemblea e del Direttivo

Tutti i componenti dell'Assemblea dureranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, senza decadere al superamento del ventottesimo anno di età.

Motivo di cessazione:

- dalla carica per i componenti del Direttivo;
 - dall'adesione all'elenco dei "giovani sostenitori" dell'Assemblea;
- sono le dimissioni scritte, indirizzate al Presidente della Consulta.

Su proposta dell'Amministrazione comunale, con delibera del Consiglio comunale, può essere, in ogni momento, deliberato lo scioglimento della Consulta giovanile, qualora venissero meno le finalità per cui è stata istituita.

Articolo 10 - Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio comunale con propria Deliberazione.

Il Direttivo della Consulta può proporre all'Amministrazione Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento della Consulta Giovanile, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Direttivo in carica.

Articolo 11 - Sede

La sede delle riunioni, sia del Direttivo che dell'Assemblea, è individuata presso immobili di proprietà comunale preventivamente indicati/assegnati.

Articolo 12 - Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono a titolo gratuito.

I partecipanti alla Consulta svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di correttezza morale in conformità agli scopi del presente Regolamento.

La Consulta non può ricevere né gestire risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione comunale e/o altri Enti Pubblici e/o privati.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative ed i regolamenti vigenti in materia.